



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETO ACCREDITAMENTO INIZIALE SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

- VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'articolo 2, co. 5, lettera d);
- VISTO l'articolo 1-ter, co. 1, del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale "le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro";
- VISTO l'art. 2, commi 138-142 del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, co. 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240" che definisce i principi attuativi del sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento;
- VISTO il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, e in particolare il capo III, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il d.m. 8 febbraio 2013, n. 45, Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, a norma dell'art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il d.m. 5 giugno 2013 (prot. n. 439), concernente l'accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiori a ordinamento speciale, in particolare gli artt. 3, 4 e 5;
- VISTO il d.m. 8 agosto 2016 (prot. n. 635), recante le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- VISTO il d.m. 12 dicembre 2016 (prot. n. 987), con il quale, in coerenza con le linee generali d'indirizzo definite con il predetto decreto n. 635/2016, sono stati definiti gli indicatori per l'autovalutazione, l'accreditamento iniziale e periodico;
- VISTO il d.m. 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), concernente l'autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, che sostituisce il d.m. n. 987/2016 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO il d.m. 25 ottobre 2019 (prot. n. 989), recante linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO il d.m. 25 marzo 2021 (prot. n. 289), recante linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- CONSIDERATO che i citati dd.mm. 987/2016 e 6/2019, all'art. 10, rispettivamente, comma 3 e comma 2, prevedono che *“con riferimento alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439, "Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale". Per la valutazione periodica di dette Scuole, si applicano altresì gli indicatori del gruppo C e D dell'allegato E”*;
- VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e in particolare l'articolo 233, che ricomprende la Scuola Normale Superiore di Pisa fra gli istituti superiori di istruzione universitaria con ordinamento speciale;
- VISTE le linee guida ANVUR per l'accREDITamento iniziale e periodico delle Scuole superiori a ordinamento speciale approvate dal Consiglio direttivo con delibera n. 177 del 1° agosto 2018;
- VISTA la nota del 9 maggio 2019, n. 8174, con la quale è stato avviato il processo di accREDITamento iniziale delle Scuole superiori ad ordinamento speciale;
- VISTO il parere dell'ANVUR del 25 marzo 2021 (delibera n. 70), comunicato con nota n. 1732 del 14 aprile 2021 relativo all'accREDITamento iniziale della Scuola Normale Superiore di Pisa, nel quale sono altresì formulate le raccomandazioni finalizzate al superamento delle criticità evidenziate in vista del successivo accREDITamento periodico;

DECRETA

Art. 1

1. Su conforme parere dell'ANVUR, è concesso l'accREDITamento iniziale alla Scuola Normale Superiore di Pisa.
2. L'ANVUR, avvalendosi del contributo del nucleo di valutazione, effettua, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 19/2012, il monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per l'accREDITamento iniziale, sulla base dell'aggiornamento annuale delle informazioni inserite dalla Scuola nella banca dati "SUA-Scuole". La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accREDITamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR.
3. Per l'accREDITamento dei corsi di dottorato della Scuola trovano applicazione le procedure di cui al regolamento adottato con d.m. 8 febbraio 2013, n. 45.
4. Con successivo decreto, su conforme parere dell'ANVUR, si provvederà in ordine all'accREDITamento periodico della Scuola.

Art. 2

(Pubblicità dei risultati dell'accREDITamento iniziale)

1. Il presente decreto, unitamente al rapporto dell'ANVUR, è trasmesso alla Scuola, la quale provvede a darne comunicazione al Nucleo di Valutazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero (www.university.it).

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa